



## **A.S. 2505**

### **DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4**

**(MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO)**

**[CD SOSTEGNI-TER]**

*(Senato della Repubblica, 5° Commissione, 10 febbraio 2022)*

***(Audizione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane)***

**L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE** unisce **AGCI**, **CONFCOOPERATIVE** e **LEGACOOP**, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

## Sommario

1. Premessa .....	2
2. Misure contro il “caro energia” .....	2
3. Revisione dei prezzi nei contratti pubblici .....	4
4. Bonus edilizi e misure antielusive .....	5
5. Altre misure.....	6

### 1. [Premessa](#)

Le esigenze di sostegno alle imprese e ai cittadini, cui opportunamente guarda il decreto in esame, sono oggi aggravate da alcune serie complicazioni del clima politico e del ciclo economico internazionali (il caro energia, le incertezze sull’andamento dei prezzi in generale, il rischio della guerra) che segnalano l’opportunità di interventi più decisivi in alcuni settori. Ciò è indispensabile se non vogliamo perdere il treno della ripresa.

Il decreto interviene con un metodo selettivo condivisibile, poiché è giunto il momento di scriminare le situazioni e i settori che attraversano una maggiore difficoltà. Tuttavia, nel delineare il profilo di alcuni istituti o l’ambito di intervento, il provvedimento rischia di non raggiungere gli scopi prefissi. È questa la ragione di fondo che ci spinge a svolgere le seguenti osservazioni. Ma ci sia consentito sin d’ora di esprimere un nostro profondo convincimento: alcune disattenzioni crediamo derivino da una mancanza di sedi e momenti di reale coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza. Un coinvolgimento che, come ci insegnano le passate esperienze, ha saputo prevenire quanto meno talune contraddizioni nelle strategie di aiuto, assicurando viepiù intensità ed equità complessiva degli interventi.

### 2. [Misure contro il “caro energia”](#)

Il caro energia rischia di bloccare le imprese italiane. L'aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, iniziato dagli ultimi mesi del 2020, è ampio e diffuso. L'impennata della quotazione del gas, in particolare, si è rapidamente trasferita sul prezzo dell'energia elettrica in Italia, facendo lievitare i costi energetici delle imprese.

Le soluzioni individuate nel decreto non sono tuttavia sufficienti ad evitare il rischio di chiusura di molteplici realtà imprenditoriali anche del nostro sistema agroalimentare. In generale, la scelta di individuare le imprese energivore cui destinare ristori rinviando alla disciplina europea ha escluso dagli aiuti interi settori che, seppur non energivori secondo gli standard europei, hanno in realtà consumi tali che l’attuale incremento dei prezzi ne mette a forte rischio l’esistenza (per un fare un solo esempio si pensi alle lavanderie industriali).

Per quanto riguarda poi il credito d'imposta alle imprese energivore, segnaliamo come il riferimento ai codici ATECO, ancora una volta, non consente l'accesso alla misura di alcune cooperative agricole che pur essendo classificate ai fini ATECO tra le imprese agricole (codice 01), nondimeno svolgono le attività cd energivore ricomprese nella descrizione del settore incentivato e non.

Si tenga presente poi che molte aziende agroalimentari, che, in adesione a percorsi di sviluppo sostenibile, nel corso degli ultimi anni, hanno realizzato impianti, in particolare, fotovoltaici, subiranno, oltre l'aumento del prezzo dell'energia, una decurtazione degli incentivi erogati dal GSE.

Tra le possibili soluzioni occorre seriamente vagliare la possibilità di un'estensione del meccanismo del credito d'imposta riservato alle imprese energivore. È necessario disporre di adeguate misure di compensazione e sostegno diretto per clienti e imprese vulnerabili. Tra i clienti vulnerabili segnaliamo le difficoltà non solo delle imprese per cui l'energia rappresenta un'alta percentuale dei costi di produzione, ma anche delle imprese che operano in settori particolarmente "stressati" dalla pandemia (ad es. i servizi socio sanitari ed educativi, soprattutto quelli residenziali) che da ultimo denunciano una sempre maggiore difficoltà e preoccupazione nel far fronte agli aumenti.

È poi opportuno prevedere possibilità di differimento temporaneo, senza interessi, nel pagamento delle bollette, assicurando il mantenimento della fornitura per evitare i distacchi dalla rete energetica. A tal proposito potrebbero essere promossi schemi di convenzionamento bancario che implementino prodotti bancari che possano spalmare nel medio termine i costi energetici. Non va infine dimenticata la leva fiscale che dovrebbe consigliare in questa fase di estrema preoccupazione quanto meno la riduzione delle aliquote fiscali sui prodotti energetici, l'incentivo allo sviluppo dei gruppi di acquisto di energia, l'avvio di una riduzione strutturale degli oneri di sistema, nonché la riorganizzazione con procedure semplici ed univoche dei bonus edilizi e degli incentivi finalizzati all'efficienza energetica degli edifici e degli impianti, che riduce il consumo ed i costi dell'energia.

Più in generale chiediamo misure di intervento che agiscano con una risposta rapida e coordinata, oltre che a livello emergenziale e di breve periodo, anche con istituti di carattere strutturale, garantendo lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, la sicurezza degli approvvigionamenti, adeguati strumenti di stoccaggio, strumenti per garantire il controllo e la stabilità dei mercati dell'energia e del gas. Occorre altresì una forte azione sulle politiche di risparmio e di efficientamento energetico, sia per le imprese che per le famiglie, che promuova una reale partecipazione degli utenti soprattutto in forma organizzata. A tal proposito è necessario dare urgente attuazione alla disciplina in materia di comunità di energia rinnovabile e di comunità energetiche dei cittadini, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 per il mercato interno dell'energia elettrica. È indispensabile sviluppare forme di autoapprovvigionamento grazie ad accordi individuali sull'energia rinnovabile e le comunità dell'energia e potenziare gli strumenti economici e normativi per il rapido avvio delle comunità energetiche e delle forme di autoconsumo individuale e collettivo, prevedendo incentivi a fondo perduto per la costituzione delle configurazioni indicate e per la realizzazione ed entrata in esercizio degli impianti, minimizzando oneri di sistema e di allaccio alla rete<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si segnala altresì l'opportunità di: rimuovere le criticità emergenti a carico dei grossisti dell'energia, disponendo misure specifiche quali la possibilità di accettare le garanzie anche da banche non "investment grade", utilizzare SACE per le coperture assicurative, garantire da parte dello Stato le Banche che aumentano gli affidamenti per le garanzie per il GME, consentire al GME di avere una copertura mensile, ecc (i); incentivare lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie - dai contatori di seconda generazione alle piattaforme digitali - per migliorare efficienza nei consumi ed orientare la domanda di energia in determinati orari (ii); prevedere una stabile destinazione delle somme derivanti dalle aste per l'assegnazione delle quote di emissione di CO2 alla riduzione degli oneri generali di sistema e trasferire al sistema della fiscalità oneri generali che non sono strettamente connessi al sistema energetico, in modo da assicurare una

Infine, con riferimento alle **comunità energetiche** e alle **cooperative elettriche storiche** segnaliamo una grave disattenzione nel testo del decreto che rischia, oltre che di frustrarne gli scopi di sostegno contro il caro energia, di discriminare irragionevolmente un fenomeno virtuoso di produzione mutualistica e non lucrativa di energia.

L'articolo 16, laddove dispone *interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*, introduce un meccanismo che rischia di risultare fortemente iniquo e penalizzante per le cosiddette "cooperative elettriche storiche", di cui alla legge 1643 del 1962, e per le comunità energetiche, la cui attività è finalizzata ad autoprodurre ed autoconsumare l'energia, senza la generazione di "extraprofitti".

Al riguardo, si ricorda che, come espressamente chiarito dalla disciplina di riferimento sulle comunità energetiche, l'assenza di scopo di lucro e la mutualità sono elementi costitutivi di tali configurazioni. Da parte loro, le cd. "cooperative elettriche storiche", nella Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10, sono riconosciute quale associazione volontaria di consumatori finali, a scopo mutualistico e non di lucro, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima<sup>2</sup>.

Ebbene, l'applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 16 a queste realtà andrebbe ad erodere la quota parte di energia autoprodotta ed autoconsumata. Penalizzare la quota di energia per auto-produzione sarebbe un grave errore, politico e giuridico. In tali sodalizi infatti, i profitti eventualmente ottenuti dalla vendita dell'energia eccedente i consumi dei soci, sono restituiti ai soci senza che possa rilevarsi, a differenza di altri operatori di mercato che operano a scopo di lucro, alcun "extraprofitto". In altre parole, le cooperative e le comunità energetiche rispondono per loro stessa natura alla *ratio* della norma mitigando già la bolletta dei soci con i ricavi della propria attività. La nuova norma, quindi, in assenza delle modifiche richieste, rischia di impattare ingiustamente sul principio e sugli aspetti economici dell'autoconsumo dei soci ed inoltre mira a prelevare dalle cooperative o dalle comunità energetiche un extraprofitto che nella realtà non esiste.

### 3. [Revisione dei prezzi nei contratti pubblici](#)

---

redistribuzione progressiva e, quindi, più equa dei costi (iii); definire strumenti efficaci per garantire lo stoccaggio dell'energia, quale elemento fondamentale per il settore energetico europeo e per la sua sostenibilità, favorendo l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema e l'attenuazione dei picchi di domanda (iv); realizzare strategie di acquisti congiunti per l'acquisto di stock di gas a livello europeo (v); potenziare il settore idroelettrico in considerazione del ruolo centrale svolto per la sicurezza, l'autonomia e la competitività del Paese nel settore energetico, per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, nonché per lo sviluppo delle nuove tecnologie di accumulo (vi); valorizzare le risorse energetiche nazionali, tra cui il gas, al fine di ridurre la dipendenza energetica dalle importazioni (vii).

<sup>2</sup> L'origine storica delle cooperative risale a cavallo tra il XIX e il XX secolo ed è localizzata nelle aree periferiche dell'arco alpino, per utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche. Esse svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, generalmente con impianti alimentati da fonti rinnovabili mettendo tale energia a disposizione, prioritariamente dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti. Per garantire la fruizione dell'energia autoprodotta e dal momento che la loro collocazione è, in genere, in zone marginali a bassa densità di utenza, spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale, le cooperative hanno realizzato nel tempo reti di collegamento proprie tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci nonché di presidio del relativo servizio. Tali reti inoltre, sono state successivamente interconnesse con la rete nazionale con connessioni, generalmente in media tensione atte a garantire che, a fronte di un utilizzo di fonti rinnovabili non programmabili, fosse garantita l'alimentazione dei clienti finali allacciati a tali reti, anche in assenza di autoproduzione.

L'articolo 29 perpetua la scarsa attenzione riservata ai **contratti pubblici di servizi** in questa delicata fase economica.

Il testo prevede, infatti, che nei contratti di appalto di forniture e servizi l'introduzione della clausola di revisione prezzi è obbligatoria, ma i contenuti specifici della stessa e la definizione delle relative modalità di funzionamento rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante, che non è limitata da regole cogenti dettate dal legislatore.

Proponiamo quindi di integrare la disposizione, individuando, in analogia a quanto previsto per i contratti di lavori, un sistema di riferimento per la revisione dei prezzi nel settore dei servizi, caratterizzati da alta intensità di manodopera. A tal fine, la proposta recupera sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 115 del codice degli appalti del 2006, che aveva dato buona prova di sé, poiché offriva, pur implicitamente, una soluzione anche alla questione dei rinnovi dei CCNL in settori ad alta intensità di manodopera e di rapporti con la Pubblica Amministrazione (pulizie, ristorazione, servizi sociali, igiene urbana, vigilanza).

In alternativa, potrebbe prevedersi, in analogia ai lavori, una delega all'ISTAT per l'individuazione di indici ad hoc per le diverse tipologie di servizi.

Inoltre è necessario assicurare, per tutti i servizi e le forniture in corso di esecuzione, anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'applicazione di meccanismi revisionali in grado di adeguare efficacemente i prezzi contrattuali ai mutamenti repentini del mercato. Nel concreto si potrebbe per i vettori energetici ancorare la revisione all'andamento dei prezzi più significativi, rilevati da enti istituzionali, quali ARERA, AU E MTE; e per le altre materie prime prevedere un meccanismo revisionale *ad hoc* a seguito dell'anomalo incremento dei prezzi di alcune materie prime (prodotti alimentari, per le pulizie, ecc.) verificatasi nel corso degli ultimi mesi dell'anno.

Per quanto riguarda, poi, i lavori pubblici, è necessario correggere alcune previsioni, segnatamente nei commi 2 e seguenti dell'art. 29, che rischiano di vanificare le apprezzabili novità del comma 1, ossia il ripristino dell'obbligatorietà delle clausole revisionali, la riduzione dell'alea al 5%.

In particolare:

- occorre anzitutto rendere il meccanismo della rilevazione dei prezzi dei materiali più fluido, sganciandolo dal farraginoso e parziale sistema di rilevazione attuale;
- eliminare la limitazione del dovuto all'80% in linea con il meccanismo individuato dall'articolo 1-*septies* del DL 73-21 (c.d. Sostegni-bis);
- rimuovere la clausola del pedissequo rispetto del cronoprogramma che renderebbe impraticabile la revisione prezzi, lasciando la decisione al direttore dei lavori che potrà valutare la causa dei ritardi, non necessariamente imputabili all'esecutore;
- prevedere una revisione automaticamente agganciata alla rilevazione semestrale, senza ulteriori verifiche da fare sui giustificativi dell'impresa, come del resto fatto con il comma 13 in relazione all'anno 2021. Altrimenti si lasci all'impresa la possibilità di dimostrare con i giustificativi il presupposto della revisione.

Infine, non si può non rilevare come la procedura individuata per l'aggiornamento dei prezzari regionali sia insufficiente ad affrontare il problema dell'adeguatezza delle basi d'asta delle gare bandite di recente o in uscita, dove già si registra l'assenza o l'esiguo numero di partecipanti.

#### 4. Bonus edilizi e misure antielusive

Le misure antielusive contenute nell'articolo 28 del Decreto rappresentano un cesura troppo profonda rispetto alla normativa esistente ed hanno profondamente scosso le imprese del settore delle costruzioni, sempre bisognose di stabilità normativa, anche se rispondono ad una logica di selezione dei soggetti imprenditoriali e finanziari non più rinviabile, come dimostrano i dati sull'ammontare dei crediti inesistenti (oltre 4 miliardi di euro) e l'iscrizione in pochi mesi alle CCIAA di oltre 11 mila nuove imprese di costruzioni. Inoltre la norma, inibendo ai cessionari dei crediti di

cui agli articoli 121 e 122 del DL n.34 del 2020 di cedere a loro volta i medesimi crediti e prevedendo, tra l'altro, la nullità di contratti di cessione conclusi in violazione della disposizione, si propone con effetti retroattivi.

La discussione parlamentare, pertanto, dovrà trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di certezza degli investimenti già effettuati da famiglie ed imprese e la tutela della legalità, pena la trasformazione di una grande opportunità offerta dal PNRR in un'occasione mancata.

Inoltre, non si può evitare una riflessione sulla necessaria qualificazione di imprese che eseguono lavori con risorse pubbliche perché hanno finalità indirettamente pubbliche, derivanti dall'efficientamento energetico degli edifici pur di proprietà privata. Per questo motivo, l'efficacia di questi lavori deve essere garantita da una capacità esecutiva riconosciuta. Inoltre, riteniamo che occorra in ogni caso consentire la cessione multipla a banche e intermediari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario e, nel caso di cessione a soggetti diversi, disciplinare un meccanismo di tracciabilità che consenta di identificare con certezza i soggetti che intervengono lungo la filiera, non consentendo così la dissimulazione dell'origine del credito.

## 5. Altre misure

Infine occorre intervenire su alcune misure di sostegno già varate e non disciplinate nel presente decreto.

**(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)** Apprezziamo la decisione del Governo di aver introdotto (art. 7) un esonero, ancorché limitato nel tempo e valido solo in alcuni specifici settori, dalla contribuzione addizionale che un datore di lavoro è tenuto, di norma, a versare al momento dell'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. Ma tutto ciò rappresenta un parzialissimo intervento, laddove invece l'aspettativa risiedeva in una proroga degli ammortizzatori Covid, quantomeno nei primi mesi del 2022 per i settori più colpiti dalla pandemia e la cui ripresa è ancora limitata in funzione dei provvedimenti adottati durante questi ultimi mesi, oltre che in un intervento più strutturale che, utilizzando un meccanismo di *bonus – malus*, consentisse una riduzione del contributo ordinario quale conseguenza del mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali nel biennio precedente. ~~in~~ Interventi necessari, questi ed altri, alla luce di una riforma degli ammortizzatori formalmente in vigore dall'inizio di quest'anno, ma che ancora sconta la necessità di tutta una serie di chiarimenti applicativi, non ancora pervenuti nonostante i messaggi e le circolari già pubblicati dall'INPS. Ed infatti, non è un caso che lo stesso decreto apporta già primi correttivi alle disposizioni varate nella legge di bilancio 2022.

**(Contributo a fondo perduto perequativo)** Si consideri ad esempio la situazione delle imprese che non hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare e che, per una grave lacuna della disciplina relativa al contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, non ne hanno potuto concretamente godere pur avendone i requisiti. Infatti, tale disciplina omette di considerare la situazione delle imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare e che si sono trovate ad approvare il bilancio a cavallo dell'anno 2020 (ad es. bilancio 1/9/2019-31/8/2020), le quali hanno visto subire le conseguenze dell'emergenza Covid nell'esercizio "in corso al 31 dicembre 2019" e non nel successivo. È quindi necessario apportare una correzione al testo della norma originaria consentendo per le sole imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare la possibilità di verificare la condizione di spettanza del contributo confrontando il risultato dei bilanci in corso al 31/12/2019 (che già risentono delle gravi conseguenze del primo periodo pandemico) con il risultato dei bilanci in corso al 31/12/2018. In caso contrario tali imprese pur avendo subito un danno nell'arco temporale previsto dalla norma sarebbero impossibilitate ad accedere alla misura (al contrario di quelle che chiudono invece il bilancio il 31 dicembre).

**(Sospensione dell'ammortamento)** È necessario rimuovere un profilo di grave irragionevolezza contenuto nella legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 711, L. 234/2021), precisamente laddove viene estesa la possibilità di sospendere l'ammortamento (art. 60, c. 7-bis, d.l. 104/2020) anche nell'esercizio 2021. Infatti, con l'intento di estendere la possibilità della sospensione dell'ammortamento anche all'esercizio 2021, il comma 711 dell'articolo 1, L. 234/2021 (Legge di bilancio per il 2022) ha adottato una soluzione restrittiva che circoscrive e limita la possibilità di sospendere l'ammortamento nell'esercizio successivo soltanto a quei soggetti che nell'esercizio precedente "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali". Una tale soluzione, oltre che priva di ragioni evidenti e in contrasto con l'intento dei proponenti, limitando la possibilità di accedere alla sospensione dell'ammortamento ai soli soggetti che hanno fruito di tale possibilità nell'esercizio precedente, è iniqua e discriminatoria perché agevola esclusivamente i soggetti che già hanno goduto del beneficio ed esclude quelli che, pur non avendone goduto l'anno prima, si trovano oggi in situazioni analoghe (avendo subito gli effetti della pandemia nell'esercizio in corso) e parimenti difficoltose. Pertanto, si richiede e propone l'estensione della possibilità di sospendere l'ammortamento nell'esercizio successivo anche alle imprese che non hanno fruito della possibilità di sospensione degli ammortamenti nell'esercizio precedente (consci peraltro che tale estensione non importi oneri per l'Erario e non richiede copertura alcuna).

**(Ristorazione collettiva)** Il protrarsi degli effetti pandemici al 2021 e ai primi mesi del 2022 produrrà sui relativi bilanci delle imprese del settore della ristorazione collettiva (escluse dagli aiuti del presente decreto) un peggioramento significativo dei risultati economici che va ad aggiungersi a quello disastroso del 2020. Le ragioni di tale andamento sono individuabili nel perdurare delle difficoltà della ristorazione aziendale (ancora fortemente ridotta) e della ristorazione scolastica che, in conseguenza delle misure di prevenzione del contagio stabilite dal Governo, deve rispondere ad una domanda ridotta e a singhiozzo. Inoltre, i probabili effetti sui bilanci dei ristoratori definiti dal DL 73/21 (c.d. Sostegni bis), ma non ancora erogati, avranno un impatto limitato<sup>3</sup>. Pertanto, al fine di non disperdere le poche risorse stanziato, si propone di estendere le misure previste dall'articolo 43-bis del DL Sostegni-bis anche all'anno successivo, attuandolo con lo stesso meccanismo previsto per il 2021.

**(Trasporto di persone non di linea)** La riduzione della mobilità dei cittadini ha causato un drammatico aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull'intero territorio nazionale. Ci segnalano che il comparto abbia registrato durante il *lockdown* un calo dei ricavi di oltre il 90% per ogni singolo operatore e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non sufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese. Il settore è stato destinatario di aiuti nel 2020, nondimeno la situazione di crisi epocale persiste e senza un sostegno gran parte delle attività non potrà ripartire. Ragion per cui è necessario quanto meno estendere la misura di sostegno di cui all'art. 3 ad alcuni segmenti del settore del trasporto persone non di linea (codice Ateco 49.39.09, 50.30.00., 52.21.90, 82.99.99).

**(Società sportive in forma cooperativa)** Cogliamo infine l'occasione dell'esame del presente provvedimento d'urgenza – in cui è specificamente affrontato anche il tema delle difficoltà del settore sportivo – per dar risalto ancora una volta alla questione della forma giuridica delle società sportive di cui al D. L. vo 28 febbraio 2021, n. 36, segnatamente alla necessità di un intervento

---

<sup>3</sup> Ciò perché l'utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 43-bis del decreto è stata fortemente limitata dalla scelta, nel Decreto Interministeriale (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), di applicare solamente il regime di aiuti di cui al Paragrafo 3.1 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato definito dalla Commissione Europea e non anche quelli del Paragrafo 3.12, maggiormente adatto alle situazioni più gravi di riduzione del fatturato e alle imprese di maggiori dimensioni (caratterizzate da costi fissi più difficilmente comprimibili) che, nel settore della ristorazione collettiva, sono quelle che impiegano la maggioranza degli addetti.

urgente per porre rimedio all'assenza della forma cooperativa tra le forme giuridiche che le società sportive possono assumere; e ciò senza dover attendere i tempi lunghi previsti dalla legge delega per l'emanazione dei decreti correttivi.

Infatti, pur consci del rinvio dell'entrata in vigore della riforma al 2023, il settore sportivo cooperativo risente già degli effetti pregiudizievoli della dimenticanza del legislatore delegato. Le pubbliche amministrazioni con le quali a vari fini si relazionano le cooperative sportive sollevano, ad onta del rinvio, più di un dubbio sull'attuale configurabilità dello status di società sportiva in capo alle cooperative, le quali sentono di essere sospese in un limbo di incertezza giuridica che rende loro impossibile ogni programmazione e avventata la prospettiva di una trasformazione o di un riassetto. Peraltro, le associazioni del movimento sono mortificate nella loro attività di promozione cooperativa proprio in questo momento di transizione, invero cruciale per accompagnare molti fenomeni di diletterantismo precario ad assetti imprenditoriali e di sviluppo, in grado di rendere stabile il lavoro dei molti giovani che si dedicano professionalmente all'attività sportiva. Chiediamo dunque che si affronti urgentemente il dossier e si colga l'occasione della conversione e del presente decreto per addivenire quanto prima alla modifica del D. L. vo 36/2021, legittimando l'esercizio dell'attività sportiva in forma cooperativa.

***(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)*** Al fine di agevolare il trasferimento di imprese a cooperative di lavoratori, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l'art. 1, commi 270, 271, 272, 273 di seguito riportati, ha introdotto importanti modifiche all'art. 23 della Legge 134/2012 (Fondo Crescita Sostenibile), prevedendo, tra le altre misure, la concessione di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (nuovo comma 3-*quater*).

Per la gestione degli interventi il Ministero si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e definisce, con proprio decreto, modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti.

In fase di predisposizione da parte del MiSE del Decreto di attuazione della norma, le risorse indicate destinate al sostegno della trasferimento di imprese (15 mln destinati per il 2021-2023) non risultano nel Fondo Crescita Sostenibile, ma nella disponibilità del MEF, a copertura delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 271 e 272.

Poiché riteniamo che i 15 mln per il 2021-2023 a copertura delle agevolazioni fiscali relative al TFR usato dai lavoratori come capitale e alle cessioni di azienda sono lontanissime dal reale fabbisogno stimato (decisamente inferiore ai 5 mln nel triennio), bisogna evitare che vengono a mancare invece le risorse finanziarie per sostenere con interventi di medio-lungo termine le imprese acquisite dalle cooperative costituite dai lavoratori.

Occorre pertanto recuperare i 10 mln di euro eccedenti, integrando le risorse del Fondo Nuova Marcora (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021) su cui andrebbe a gravare il sostegno finanziario previsto dal comma 3 *quater* della legge 134/2012.